

infrazione dell'art. 68 di contrattazione collettiva  
e di sostituzione delle figure sociali.  
In base al prezzo della C.R.C. e  
al prezzo del V.D.I.

Reggio Emilia, 22 febbraio 1980 Il Presidente

IL DIRETTORE DI SEZIONE  
DI COMMERCIO  
CARLO PENNAGGIO

Arbitri 22/2/80 l'incontro è il 23/2/80  
Il direttore ha ricevuto i rappresentanti

IL DIRETTORE DI SEZIONE  
DI COMMERCIO  
CARLO PENNAGGIO


45













TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA 11-1-80

IL TRIBUNALE

ritenuto che l'Unione Donne Italiane (UDI) costituisce un'associazione avente tra l'altro come fine la difesa della persona umana ed in specie la tutela della donna contro i pericoli della violenza; che tale associazione difende pertanto un interesse collettivo, nella specie la dignità della donna, valore fondamentale sul piano etico e sociale; ritenuto altresì che tale interesse non può essere lasciato privo di tutela giuridica, in quanto la stessa Carta Costituzionale riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo - tra i quali rientra senz'altro quello alla tutela sotto ogni aspetto della personalità umana - sia come singolo sia nella formazione sociale ove le sue personalità si svolge, ciò in armonia col principio solidaristico che informa tutta la Carta Costituzionale; che certamente il compimento di reati contro la libertà sessuale, costituisce lesione dell'interesse di cui sopra appare idoneo a causare all'associazione, istante un danno non patrimoniale nel presente procedimento.

PJM

dichiara ammissibile la costituzione di parte civile dell'UDI  
e dispone procedersi oltre nel dibattimento.

**PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE**  
ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione della Repubblica Italiana. Iniziativa annunciata nella «Gazzetta Ufficiale» del 22 settembre 1979.

**Norme penali relative ai crimini perpetrati  
attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona**

**Art. 1. — La violenza sessuale è un delitto contro la persona. Pertanto tutti gli articoli, dall'articolo 8 all'articolo 23 verranno inseriti nel titolo XII: «Del delitti contro la persona».**

**Art. 2. — COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE**

Dopo il primo comma dell'articolo 22 c.p.p. va aggiunto il seguente comma:

«Per i reati previsti dal Libro II Titolo IX cap. è ammessa la costituzione di parte civile delle associazioni aventi come scopo la lotta contro la repressione sessuale e la difesa dei diritti delle donne».

**Art. 3. — PROCESSO A PORTE APerte**

All'articolo 423 c.p.p. va aggiunto il seguente comma:

«Le udienze per i dibattimenti relativi ai reati di cui al Libro II Titolo IX cap. sono pubbliche, salvo che la parte lesa chieda al Presidente del Tribunale di disporre che il dibattimento si svolga a porte chiuse.

**Art. 4. — GIUDIZIO DIRETTISSIMO**

Dopo l'articolo 502 c.p.p. va aggiunto il seguente articolo 502-bis:

«In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 502 c.p.p., il Procuratore della Repubblica procede con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i reati previsti dal Libro II Titolo IX c.p. e per i reati eventualmente concorrenti con gli stessi».

**ARTICOLO DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE**

*22. Legittimazione attiva e passiva nell'esercizio dell'azione civile. L'azione civile può le restare solo per il risarcimento del danno (Art. 23), può essere anche quella dell'azione in cui il reato ha ricatto danno ovvero da chi la compresenza per legge o in conseguenza di mandato generale o speciale e dal suo ordine entro i limiti della quantità ereditaria.*

*Essa può essere proposta contro chi sta commesso il reato o quando per via il caso anche contro il responsabile civile (23a. 107).*

*23. Pubblicità dei dibattimenti: eccezioni. Le udienze nei dibattimenti davanti alla corte d'assise, ai tribunali ed ai pretori sono pubbliche, a pena di multa.*

*Il presidente o il pretore può intavolare dispergo anche d'ufficio con ordinanza (474) che il dibattimento e alcuni atti di esso abbiano luogo a porte chiuse, quando la pubblicità a cagione delle nature dei fatti e della qualità della persona, può minacciare alla sicurezza dello Stato, l'ordine pubblico o l'armonia sociale, oppure riconosciute curiosità, ovvero quando avvengano da parte del pubblico manifestazioni che possono turbare la serenità del dibattimento.*

*Il presidente o il pretore può disporre che l'intero dibattimento sia tenuto a porte chiuse per ragioni di pubblica sicurezza, in tempo di diffusione di morbi epidemici o di altre malattie contagiose.*

*Quando si è ordinato di procedere a porte chiuse non possono, per alcuni motivi, essere ammesse nella sala d'udienza persone che non debbano esservi, salvo che per le cause che ne vengono, i testimoni, gli imprenditori e nei casi previstisi dalla legge, i scritti e i consulenti francesi sono ammessi secondo l'ordinamento e per il tempo in cui vengono chiamati, fatta salvo per quelli che sia necessario trattenerne nella sala d'udienza» (472).*

*502. Casi e modi del giudizio direttissimo. Quando per le cause che si susseguono nella litigazione (271) si è fatto di contrapposizione dei cittadini (272) al procuratore della Repubblica al quale l'arrestato è presentato ai termini dell'articolo 246, se ritiene di dover procedere e se non sono necessarie indagini, dopo avere sollecitamente interrogato l'arrestato può farlo dire direttissimo, condannandolo davanti al tribunale, se questo si trova in udienza pendente; ulteriormente, dopo aver disposto perché l'arrestato sia trasferito, può farlo presentarsi ad una udienza pressulante non oltre il quinto giorno dall'arresto. Se non è possibile presentarsi in tal modo il procuratore della Repubblica procede con le forme ordinarie ovverosia le disposizioni del capoverso dell'articolo 246 (Art. 502-RO).*

*Se si tratta di resto di competenza della corte d'appello (29), si può procedere in giudizio direttissimo nel modo prescritto dalla legge, la corte si riunisce composta da quattro, ovvero se deve essere nominata entro otto giorni da quello dell'arresto.*

*Nella seconda maniera si può concedere quando il*



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II. TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

26

Sentenza N. 103

SEZIONE PRIMA  
del 22.2.1980

composto dei Signori:

Dott. CARLO PARMEGGIANI Presidente N. 91/80 Reg. Gen.

Dott. PIETRO PANILE Giudice

Dott. STELLARIO SP. UNO, Pretore Giudice N. 122/80-A. P. M.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento penale

CONTRO

M. R. nato il 1957 a ... depositata in Cacciatora  
6 MAR 1980

la. (ex), ivi residente, Via G.D'Annunzio 15 - dom.

in Albinea, Via G.Matteotti 12 - arrestato il 18

febbraio 1980 - attualmente detenuto presso la Casa

Circondariale di Reggio Emilia e presente -

IL CAPOBERE

*C.R.*

*By 24/2/80*

CON LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE di: ...

REDATTA SCHEDA

M. R. nata ... residenza: ...

a ...

CAMPIONE PENALE

G.D.I. - Unione Donne Italiane - Via dei Castelli, 2

rappresentata dalla Sig.ra Lena Costoli, patrocinata

dai entrambi dall'avv. Venturini Pier Angelo del

Foro di Parma - e leggendo domicilia in Reggio Emilia

P. a., che si liquidò nelle variazioni di conto di L. 5.000.000,  
assume pure una condizione ambigua, even-  
tualmente non è escluso che i due versamenti destinate  
a infatti di tutte le denunce che la grande del trame  
finisce un'elenco solito delle f... in suscettibile  
di essere presenti strutture influenze nella rete  
politica ed affettiva delle stesse, e quelle compatibili  
con maggiore o minore attenzione alla concreta effi-  
cacia delle norme di contrattazione ed esistenza delle per-  
tinenti, che si liquidano in conformità alle norme no-  
rate in al.

191 4

P. D. N.

Visti gli art. 683, 688, 689, c.p.c.  
chilometri M... P. D. N. è responsabile dei val-  
ori che sono stati sul l. 1 c. d). e), esaltato il resto  
di cui sul a) noto l'intento del titolare sul b), ed  
avvenuti per il controllo della controllante noto l.  
della prima parte sul c). La condanna alle spese di  
costi nei di reclamazione, oltre al pagamento delle no-  
rmati. Dichiaro l'insufficienza perfezionata  
fondabile da pubblici uffici  
condanne inoltre al M... - el risarcimento del  
danno a favore delle parti civili, che si liquidò in  
L. 5.000.000 per P. D. N. ed in L. 10.000  
per l'Unione Donne Italiane (U.D.I.) anche elle

infirmità dell'opere di controllare ed esistente le  
bisogni in fatto di lavoro a favore della ~~protezione~~  
di 300.000 a favore dell'UDI.

Rezza Emilia, 22 febbraio 1980 Il Presidente

IL PRESIDENTE DI SEZIONE  
DI CAGLIARI  
*[Signature]*

A/rdi' 22/2/80 l'infirmità è il 23/2/80.

Il difensore ha ricevuto questo appello

IL PRESIDENTE DI SEZIONE  
DI CAGLIARI  
*[Signature]*

45